Commissario Delegato

per fronteggiare l'emergenza connessa alla diffusione della Xylella fastidiosa
ai sensi dell'ordinanza n. 225, 11 febbraio 2015, della Presidenza del Consiglio dei Ministri
del Capo del Dipartimento della Protezione Civile - pubblicata sulla G.U. n. 42 del 20 febbraio 2015

Ordinanza del Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5 della l. 24.2.1992, n. 225

ORDINANZA N. 3/2015 DEL 26/03/2015
OGGETTO: OCDPC 225/2015. Attività di monitoraggio e adozione di interventi urgenti.
PROT 10 POS. XYLELLA

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il comma 1 dell'articolo 1 bis, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, che ha istituito il Servizio nazionale della protezione civile, al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;

Considerato che il comma 3, lettera c), dell'articolo 2, della citata legge 24 febbraio 1992 n. 225, distingue, ai fini della tipologia degli eventi e degli ambiti di competenza, in: "*calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo*";

Visto l'articolo 3 della predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, ai sensi del quale sono attività di protezione civile, tra l'altro, quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio ed ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio medesimo;

Tenuto conto che detta previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi, ed alla attivazione delle misure volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione, mediante la pianificazione della emergenza nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica;

Commissario Delegato

per fronteggiare l'emergenza connessa alla diffusione della Xylella fastidiosa
ai sensi dell'ordinanza n. 225, 11 febbraio 2015, della Presidenza del Consiglio dei Ministri
del Capo del Dipartimento della Protezione Civile - pubblicata sulla G.U. n. 42 del 20 febbraio 2015

Visto l'articolo 6, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 il quale prevede che "*all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati*";

Vista la direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28.11.2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 di recepimento della predetta direttiva CE, che inserisce il batterio *Xylella fastidiosa,* patogeno da quarantena, nell'Allegato 1 - parte A "*Organismi nocivi di cui deve essere vietata l'introduzione o la diffusione in tutti gli Stati membri*", sezione 1 "*Organismi nocivi di cui non sia nota la presenza in alcuna parte del territorio comunitario, e che rivestono importanza per tutta la comunità*" ;

Vista la decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione del 23 luglio 2014, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Well e Raju);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 settembre 2014 recante misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana, adottato al fine di porre in essere gli adempimenti conseguenti alla decisione della Commissione sopra citata;

Considerato che dal mese di ottobre 2013 nel territorio della regione Puglia ed in particolare nella provincia di Lecce, è stato riscontrato il batterio patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa* che ha colpito piante di olivo, anche monumentali, ed altre specie coltivate, ornamentali e spontanee, causando un disseccamento rapido delle stesse e determinando un grave rischio di pandemia fitosanitaria nei territori in cui si insedia;

Considerato, inoltre, che il ritrovamento di detto batterio da quarantena, inserito nella lista A1 dell'European and mediterranean plant protection organization, ha determinato l'avvio di un'intensa attività tecnico-amministrativa, nonché di monitoraggio dell'intero territorio regionale da parte della regione Puglia, coinvolgendo Istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali di elevato riconoscimento scientifico e professionale;

Segreteria del Commissario delegato
Comando Regionale della Puglia del Corpo Forestale dello Stato
Tel. 0805538407 – coor.puglia@corpoforestale.it

Considerato, altresì, che nel periodo estivo del 2014 è stata riscontrata un'estensione delle infezioni sul territorio leccese tale da pregiudicare la sopravvivenza di numerose specie vegetali produttive, con ingenti effetti anche di carattere economico, tenuto conto che il 30 per cento del totale della produzione olearia italiana proviene dalla regione Puglia, con significativo impatto sul mercato occupazionale;

Considerato infine che la situazione di criticità in rassegna coinvolge aree sia pubbliche che private, compromettendo, altresì, le attività produttive agricole, vivaistiche e turistiche, nonché determinando un grave pregiudizio al territorio ed al patrimonio paesaggistico legato alla presenza di olivi monumentali;

Attesa la esigenza di porre in essere interventi urgenti, al fine di assicurare, in tempi congrui, l'attuazione delle misure contenute nel richiamato decreto ministeriale del 26 settembre 2014;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgenti necessarie per impedire la diffusione del predetto batterio e salvaguardare l'olivicoltura della regione Puglia;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza della diffusione nel territorio della regione Puglia del batterio patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) ;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 225 del 11 febbraio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2015 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della regione Puglia";

Visto il comma 1 dell'articolo 1 di detta ordinanza, con cui il Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato per la regione Puglia, dott. Giuseppe SILLETTI, è nominato commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento innanzi indicato;

Visto il successivo comma 2, con cui l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali della regione Puglia (ARIF), è nominata soggetto attuatore del Commissario delegato;

Considerato che, per l'espletamento delle attività di cui alla predetta ordinanza, il Commissario delegato può avvalersi del Corpo Forestale dello Stato nonché, anche in qualità di soggetti attuatori, della regione Puglia, del Servizio fitosanitario regionale, delle Province, dei Comuni, degli Enti pubblici non territoriali interessati e dei soggetti privati a partecipazione pubblica che concorrono al superamento del contesto di criticità;

Richiamate qui integralmente le Ordinanze commissariali n. 1/2015 del 23.03.2015, avente ad oggetto "Approvazione Piano interventi" di recepimento dei termini di approvazione formulati con nota prot. n. DIP/0014811 del 19.03.2015 dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, e n. 2/2015 del 23.3.2015 avente ad oggetto "Pubblicità Piano interventi urgenti";

Visto l'articolo 2 dell'OCDPC 225/2015, in base al quale per la realizzazione degli interventi di emergenza il Commissario delegato e gli altri soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della Direttiva del Consiglio dei Ministri del 22/10/2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle disposizioni normative ivi citate, ed in particolare alle disposizioni di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ORDINA

1. di disporre una costante attività di monitoraggio sull'evoluzione dell'emergenza fitosanitaria ai fini dell'eventuale tempestiva rimodulazione del Piano degli interventi rispetto alle mutate esigenze, nonché per la puntuale individuazione delle piante infette;

2. di disporre, in perfetta aderenza ai contenuti dell'approvato Piano degli interventi urgenti per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della regione Puglia, che le operazioni di monitoraggio, in attuazione di uno specifico piano di azione disposto dal Commissario delegato in considerazione delle priorità d'intervento nelle diverse zone, vengano effettuate con l'avvalimento degli Ispettori fitosanitari degli Uffici provinciali agricoltura competenti per territorio, coadiuvati da personale del Corpo Forestale dello Stato e da agenti fitosanitari, nelle zone di seguito descritte:

- focolaio in agro del comune di Oria (BR);
- fascia di eradicazione larga 15 km;
- focolai puntiformi dislocati prevalentemente sotto la zona di eradicazione;
- focolai di maggiore criticità.

3. di dare atto che le operazioni di monitoraggio consistono in:

- esame visivo di tutte le piante ospiti;
- identificazione in campo delle piante sintomatiche che saranno debitamente contrassegnate in modo indelebile, al fine di essere identificate successivamente;
- georeferenziazione delle stesse con eventuale prelievo di campione;
- prelievo di campioni da tutte le piante ospiti asintomatiche con contestuale georeferenziazione;
- analisi del materiale prelevato a cura dei laboratori accreditati dalla Regione.

4. di disporre che gli operatori effettuino la immediata verbalizzazione di tutte le operazioni compiute, anche in assenza dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati;

5. di disporre che il Servizio fitosanitario regionale, a seguito della identificazione delle piante sintomatiche e/o del referto positivo dei risultati delle analisi di laboratorio sui campioni prelevati, notizi prontamente il Commissario delegato, affinché predisponga gli atti prodromici, relativi alla attività di abbattimento e di estirpazione delle piante così dichiarate infette, da inviare al sig. Sindaco del comune di residenza dei soggetti interessati alle operazioni di abbattimento e di estirpazione delle piante, fornendo un quadro sinottico con la indicazione dei seguenti dati:

- nominativo
- dati anagrafici
- residenza
- dati catastali del fondo
- numero delle piante insistenti su ciascuna particella catastale
- georeferenziazione delle piante da abbattere
- cartografia

6. di disporre che, a ricezione degli atti innanzi indicati, con la indicazione dei tempi e delle modalità dell'intervento, stante il carattere di urgenza della realizzazione degli interventi di emergenza, in deroga alle disposizioni normative citate all'art. 2 dell'OCDPC 225/2015, ed in particolare alle disposizioni di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il sig. Sindaco, soggetto attuatore di cui al comma 3, dell'art. 1 dell'OCDPC 225/2015, disponga la pronta pubblicazione all'albo pretorio ed al sito on line di tutti gli atti ricevuti, al fine di rendere noti i contenuti degli stessi ai proprietari del terreno su cui insistono le piante, così dichiarate infette, oggetto di abbattimento ed estirpazione, anche mediante altre forme idonee di pubblicità, per assicurarne ampia circolazione e conoscibilità e per garantirne certezza pubblica;

7. di disporre che l'abbattimento e l'estirpazione delle piante infette, nelle zone innanzi indicate (focolaio in agro del comune di Oria (BR), fascia di eradicazione larga 15 km, focolai puntiformi dislocati prevalentemente sotto la zona di eradicazione, focolai di maggiore criticità), sia effettuata dall'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali della regione Puglia (ARIF);

8. di dare atto che i soggetti attuatori possono avvalersi delle deroghe indicate all'articolo 2 OCDPC 225/2015, per gli interventi di propria competenza e con le modalità indicate dal medesimo articolo;

9. di comunicare la presente ordinanza all'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali della regione Puglia (ARIF) ed al Servizio fitosanitario regionale per un puntuale adempimento;

10. di comunicare la presente ordinanza ai sig.ri Presidenti delle Province di Lecce, di Brindisi e di Taranto ed a tutti i sig.ri Sindaci dei Comuni delle stesse province, nonché ai sig.ri legali rappresentanti degli Enti pubblici non territoriali interessati e dei soggetti privati a partecipazione pubblica che concorrono al superamento del contesto di criticità e che agiscono nello stesso territorio, i quali sono invitati a rendere noti i contenuti della medesima, anche mediante forme idonee di pubblicità, per assicurarne ampia circolazione e conoscibilità e per garantirne certezza pubblica;

11. di comunicare, altresì, la presente ordinanza al Corpo forestale dello Stato ed alla regione Puglia;

12. di dare atto che la pubblicazione della presente ordinanza tiene luogo di notificazione nei confronti dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati;

13. di dare atto che la pubblica affissione della presente ordinanza è esente dal pagamento del relativo diritto ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507;

14. di pubblicare la presente ordinanza nei siti on line della Presidenza del Consiglio dei Ministri www.governo.it, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali www.politicheagricole.it, del Corpo forestale dello Stato www.corpoforestale.it e della Regione Puglia www.svilupporurale.regione.puglia.it e www.sit.puglia.it;

15. di comunicare la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile.

Il Commissario delegato
dott. Giuseppe SILLETTI

Segreteria del Commissario delegato
Comando Regionale della Puglia del Corpo Forestale dello Stato
Tel. 0805538407 – coor.puglia@corpoforestale.it